



## Sentenza n. 209 del 2022

Presidente: Silvana Sciarra - Giudice relatore e redattore: Luca Antonini

*decisione del 12 settembre 2022, deposito del 13 ottobre 2022*

*comunicato stampa del 13 ottobre 2022*

### **Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale**

*atto di promovimento: ordinanza n. 3 del 2022*

*ordinanza di autorimessione: ordinanza n. 94 del 2022*

#### **parole chiave:**

TRIBUTI – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – AUTORIMESSIONE

#### **disposizione impugnata:**

- Art. 13, comma 2, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1, c. 707°, lett. b), della legge 17 dicembre 2013, n. 147

#### **disposizioni parametro:**

- artt. 1, 3, 4, 29, 31, 35, 47 e 53 della Costituzione

#### **dispositivo:**

accoglimento

La Commissione tributaria provinciale di Napoli sollevava questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, **quinto periodo**, del decreto-legge n. 201 del 2011, come modificato dall'art. 1, comma 707, lettera b) della legge n. 147 del 2013, «nella parte in cui non prevede l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) per l'abitazione adibita a dimora principale del nucleo familiare, nel caso in cui uno dei suoi componenti sia residente anagraficamente e dimori in un immobile ubicato in altro comune», in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 29, 31, 35, 47 e 53 della Costituzione.

Nel corso del giudizio costituzionale, con l'ordinanza n. 94 del 2022 la Corte costituzionale aveva sollevato davanti a sé questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, **quarto periodo**, del citato decreto-legge, «nella parte in cui, ai fini del riconoscimento della relativa agevolazione, definisce quale abitazione principale quella in cui si realizza la contestuale sussistenza del duplice requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale non solo del possessore, ma anche del suo nucleo familiare», in riferimento agli artt. 3, 31 e 53, primo comma, della Costituzione.

In quell'occasione, **la Corte costituzionale aveva ritenuto che la risoluzione dei dubbi di costituzionalità sul quarto periodo fosse pregiudiziale rispetto alle questioni sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli, in quanto costituente la regola generale e**

**presupposta su cui si fonda l'art. 13, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge n. 201 del 2021.**

Le questioni affrontate dalla Corte costituzionale attenevano, quindi, alla legittimità di un'agevolazione fiscale fondata sul mero presupposto di fatto della costituzione del nucleo familiare, che non teneva così conto delle effettive esigenze dei suoi componenti, che potrebbero dover stabilire la residenza o la dimora abituale in luoghi diversi rispetto a quello dell'abitazione principale.

**Con la decisione in esame, il giudice delle leggi riunisce i due giudizi, poiché aventi ad oggetto questioni fra loro connesse, e procede innanzitutto alla trattazione della questione sul quarto periodo.**

In via preliminare, la Corte ricostruisce il quadro normativo e giurisprudenziale in cui si inserisce la norma censurata.

In primo luogo, la Corte costituzionale rileva che il riferimento al nucleo familiare non era presente nell'originaria disciplina dell'IMU (art. 8 del d.lgs. n. 23/2011), nonché nella prima versione della disposizione indubbiata, ove si subordinava l'esenzione dal pagamento dell'imposta alla sussistenza del solo requisito della sussistenza della residenza anagrafica e della dimora abituale del possessore dell'immobile. Veniva quindi in considerazione esclusivamente un **elemento oggettivo**, prescindendo del tutto dal rapporto matrimoniale, così che, laddove due persone sposate avessero avuto residenze e dimore abituali differenti, a ciascuna di esse sarebbe spettata l'agevolazione per l'abitazione principale. Il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, invece, nell'intervenire su diversi aspetti della disciplina IMU, e segnatamente sull'art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 201/2011, ha modificato la definizione di abitazione principale, introducendo per la prima volta il riferimento al nucleo familiare, come requisito per individuare l'immobile a cui applicare l'esenzione. Si attribuiva, in tal modo, rilievo ad un **elemento di natura soggettiva** (la relazione del possessore dell'immobile con il proprio nucleo familiare).

In secondo luogo, il giudice costituzionale evidenzia che – nel reagire ad un'impostazione del diritto vivente diretta a fornire un'interpretazione restrittiva alla formulazione dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011 – con il decreto-legge n. 146 del 2021, convertito con modificazioni, il legislatore ha consentito che, nel caso di componenti della coppia che avessero residenza e abituale dimora in comuni diversi, le agevolazioni si dovessero applicare ad uno solo degli immobili, scelto dai componenti del nucleo familiare. A tal riguardo, si deve sottolineare che, già nell'ordinanza n. 94 del 2022, la Corte costituzionale aveva ritenuto che la novella del 2021 non avesse natura interpretativa, né efficacia retroattiva, così che la sua entrata in vigore non imponeva la restituzione degli atti al giudice *a quo*, per una nuova valutazione circa la perdurante sussistenza della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni.

Tutto ciò posto, **le questioni sull'art. 13, comma 2, quarto periodo, vengono dichiarate fondate.**

La Corte costituzionale rileva, come prima cosa, un contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto non ritenere sufficienti, ai fini del riconoscimento dell'esenzione dell'abitazione principale, i requisiti della residenza e della dimora abituale in un determinato immobile da parte del possessore – richiedendosi anche la sussistenza delle medesime condizioni con riferimento al nucleo familiare – determina una discriminazione rispetto a coloro che si vedono riconosciuto il beneficio, poiché *single* o conviventi di fatto. In particolare, motiva il giudice delle leggi, la disposizione oggetto della questione di legittimità costituzionale non terrebbe in adeguato conto che la mobilità del mercato del lavoro, lo sviluppo dei sistemi di trasporto e l'evoluzione dei costumi rendono sempre più frequenti ipotesi in cui persone unite in matrimonio o in unione civile concordino di vivere in luoghi diversi, pur rimanendo in una comunione materiale e spirituale.

Allo stesso tempo, la Corte costituzionale rinviene altresì un contrasto con l'art. 31 della Costituzione, in quanto – sebbene questa disposizione non imponga agevolazioni a favore della famiglia, limitandosi a promuoverle – l'art. 13, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge n. 201 del 2011 ricollega l'abitazione principale alla contestuale residenza anagrafica e dimora abituale del possessore e del nucleo familiare, avendo così indotto la giurisprudenza di legittimità a riconoscere il diritto all'esenzione IMU solo in caso di frattura del rapporto di convivenza tra i coniugi e conseguente disgregazione del nucleo familiare.

Infine, il giudice delle leggi ritiene altresì violato l'art. 53 della Costituzione, in quanto l'IMU ha natura di imposta reale, dovendo quindi assumere rilievo – ai fini della configurazione del suo regime giuridico – elementi propri dell'immobile su cui grava e non relativi allo *status* personale del contribuente, come la relazione con il nucleo familiare.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge n. 201 del 2021, nella parte in cui stabilisce: «[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente».

**La pronuncia di illegittimità del quarto periodo del secondo comma dell'art. 13 rende necessario, secondo la Corte, dichiarare anche l'incostituzionalità in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, di ulteriori norme.**

Nello specifico, sulle base delle medesime argomentazioni che hanno portato all'accoglimento della questione sul quarto periodo per violazione dell'art. 3 della Costituzione, il giudice delle leggi procede a dichiarare l'illegittimità costituzionale del quinto periodo dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011, ove stabiliva che «[n]el caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile». Conseguentemente, la Corte costituzionale dichiara **l'inaammissibilità per sopravvenuta carenza di oggetto delle questioni sollevate dalla Commissione tributaria di Napoli.**

Il giudice delle leggi procede altresì alla dichiarazione di illegittimità costituzionale in via consequenziale dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, *in toto* con riferimento al secondo periodo della disposizione – ove, analogamente alle disposizioni già cadute, si stabiliva l'esenzione dall'imposta per il solo immobile in cui risiede il nucleo familiare –, e attraverso una dichiarazione di illegittimità sostitutiva del primo periodo, laddove stabiliva che «[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché prevedere «[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente».

Infine, la Corte costituzionale procede a dichiarare l'illegittimità costituzionale in via consequenziale anche dell'ultima formulazione del medesimo comma 741, lettera b), secondo periodo, per come risultante all'esito delle modifiche apportate con l'art. 5-decies, comma 1, del d.l. n. 146 del 2021, in quanto la novella nega nuovamente la doppia esenzione nel caso di coniugi o componenti di un'unione civile che abbiano l'esigenza di vivere in immobili siti in luoghi diversi.

*Simone Barbareschi*